



COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 06/12/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL T.U.S.P.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Tiglio Simone - Presidente	Sì
2. Accoliti Massimo - Consigliere	Sì
3. Pallavezati Iacopo Gianmaria - Consigliere	Sì
4. Bruni Martina - Consigliere	Sì
5. Cerasari Luigi Fabrizio - Consigliere	No
6. Delbue Graziano - Consigliere	Sì
7. Mirani Elia - Consigliere	Sì
8. Ganimede Cristina - Consigliere	Sì
9. Corti Davide - Consigliere	Sì
10. Bardini Roberto - Consigliere	Sì
11. Resca Mauro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale **Umberto Fazia Mercadante**, collegato in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tiglio Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL T.U.S.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 189 del 27/11/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 8 del 01/06/2022 di approvazione della relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/06/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che le Amministrazioni Pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- a),
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni societarie per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.P.;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.P. ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamato il dato normativo del novellato art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che al comma 6-bis prevede che alle società di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 non si applichi l'art. 20 e pertanto non debbano essere incluse nei piani di razionalizzazione adottati dalle pubbliche amministrazioni;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Precisato che l'articolo 26, comma 12-quinquies TUSPP prevede che il piano annuale di razionalizzazione è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSPP;

Preso atto che la Corte dei Conti ha precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, e ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende "quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)";

Preso atto che il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei conti, in data 20 novembre 2019, hanno emanato le linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del TUSPP;

Dato atto che la ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Zavattarello alla data del 31 dicembre 2021.

Atteso che, alla data odierna, le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Zavattarello risultano essere le seguenti:

DENOMINAZIONE	% QUOTA	OGGETTO SOCIALE	STATO
ASM VOGHERA SPA	0,002	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE, IN PARTICOLARE NEL SETTORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	DA MANTENERE
GAL OLTREPO PAVESE SRL	0,773%	ATTUARE IL PROGRAMMA LEADER DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) DELL'OLTREPO' PAVESE DENOMINATO "S.T.A.R. OLTREPO' SVILUPPO, TERRITORIO, AMBIENTE, RURALITA'" NELL'AMBITO DEL FESR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 1.9 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"	DA MANTENERE

Dato atto che tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ("E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014") sono compresi i Gruppi di azione locale, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i Gruppi di azione locale nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE;

Verificato che non sussistono motivazioni per l'alienazione della partecipazione nella Società: Gal Oltrepò Srl ;

Verificato altresì che non sussistono motivazioni per la dismissione della partecipazione nella Società ASM Voghera SpA;

Dato atto che:

- il piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni societarie ha ad oggetto esclusivamente le società "attive" per le quali è necessario verificare l'eventuale necessità di razionalizzazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) **di approvare:**

- la proposta che riporta la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Zavattarello al 31 dicembre 2021;
- il piano di razionalizzazione che contiene l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, comprensivo delle decisioni relative al "piano di riassetto per la loro razionalizzazione" (Allegato 1);

2) **di mantenere** la partecipazione nelle società Gal Oltrepò Srl e ASM Voghera SpA ;

3) **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Zavattarello;

4) **di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

5) **di dare atto** che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell'atto di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata la necessità rispettare il termine di legge del 31 dicembre 2022 per approvare il piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni societarie in oggetto per l'anno 2021;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di delibera di C.C. n. 30/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL T.U.S.P.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione in alto citata

ESPRIME

- PARERE FAVOREVOLE:

- SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA -CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL' ART. 49 D.LVO 18 AGOSTO 2000 N. 267;

ZAVATTARELLO, li 06-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SIMONE TIGLIO



COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14 del 19/12/2022	Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Anno 2021
---------------------------------	---

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, in particolare per l'anno 2022 con riferimento alla situazione al 31/12/2021 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2021 la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Esprime

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Zavattarello alla data del 31/12/2021.

Invita l'Ente a


- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Copia del presente verbale è trasmesso al Comune e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore
Dott.ssa Sara Bertazzoni
Sara Bertazzoni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DOTT. SIMONE TIGLIO



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 , LEGGE 18.08.2000 , N. 267)

N. 679 REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29 DIC 2022 all' albo pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi 29 DIC 2022

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART.134, LEGGE 18.08.2000, N. 267)

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. n. 267/00.

- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.